

avv. Mariangela Maietta
Via Raffello, 23
81031 Aversa (CE)

UD. 19/07/2016

SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

COPIA
ORIGINALE

1530840

Tribunale di Napoli

Sez. lavoro e previdenza

Rgh 776/16

Ricorso ex art.414 cpc e istanza ex art.151 cpc

La sig.ra Di Capua Maria Concetta nata il 10.07.1981 a Gragnano, ivi
residente alla Via Pasquale Nastro, n.1 C.F.DCPMCN81L50E131B ed
elette dom.to in Aversa alla Via Raffello,23 presso lo studio dell'Avv.
Mariangela Maietta (C.F. MTTMNG75C64I234A) dalla quale è
rappresentata e difesa in virtù di procura a margine del presente atto che
dichiara ai sensi dell'art.176, Il comma c.p.c. di voler ricevere le
comunicazioni presso il proprio numero di fax 081/5037498 o indirizzo di
posta elettronica certificata: avvmariangela.maietta@pcert.postecert.it ai sensi
dell'art.2 del D.P.R. 68/2005e Legge n.111/2011

PROCURA
Avv. Mariangela Maietta
con la presente vi conferisco
il più ampio mandato di
rappresentarmi e
difendermi nel presente
procedimento e nei gradi
successivi, nonché nei
conseguenti procedimenti
di esecuzione, con espressa
facoltà di conciliare e con
ogni altra facoltà di legge,
compresa quella di
transigere, esigere, ritirare
titoli e fascicoli. Vi
conferisco mandato di
proporre domande
riconvenzionali e di
chiamare in giudizio ed in
garanzia terzi. Considero
sin d'ora per rato e fermo il
Vostro operato. Eleggo il
mio domicilio presso il
Vostro studio. Autorizzo al
trattamento dei dati
personali.

Contro

Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca, in persona del
Ministro (C.F.80185250588)p.t. dom.ex lege presso l'avvocatura
Distrettuale dello Stato, in Napoli alla Via Armando Diaz, 11

Nonché

Ufficio scolastico Regionale per la Campania(C.F.80039860632) Ambito
territoriale di Napoli in persona del Dirigente Scolastico p.t., con sede in
legale in Napoli alla Via Ponte della Maddalena, 55 e dom.to ex lege presso
l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Napoli alla Via A.Diaz, 11

Nonché nei confronti di tutti i docenti già iscritti nelle classi concorsuali
scuola dell'Infanzia (AAAA) e primaria (EEEE) delle GAE valide per gli
anni scolastici 2014_2017 ovvero di tutti quei docenti che verrebbero

scavalcati dall'inserimento in graduatoria della ricorrente

Premesso che

1. la docente Di Capua è in possesso di diploma Magistrale conseguito nell'anno scolastico 1999-2000 presso l'Istituto Magistrale Statale "A.Galizia" di Nocera Inferiore valido come titolo abilitante all'insegnamento;
2. il Ministero consente ai titolari in possesso di tale titolo dal 2014 l'inserimento solo nelle graduatorie di istituto e/o di circolo non in quelle permanenti, impedendo così di fatto alla ricorrente di aspirare alla stabilizzazione;

In Diritto

3. Il Consiglio di Stato con parere 4929/2012 relativamente al valore abilitante dei diplomi di scuola e istituto magistrale(e relative sperimentazioni) conseguiti entro l'anno scolastico 2001/2002 si è espresso in questi termini:” *prima della istituzione della laurea in Scienze della formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali, al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale(per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti, secondo l'art.53 R.D. 6/5/1923 n.1054, in combinato disposto con l'art.197 dl 16/4/1994 n.297*”. Il Consiglio di Stato ha sancito che: a) i

maestri in possesso del diploma di scuola magistrale (e relative sperimentazioni purchè corrispondenti) conseguito entro l'a.s. 2001/2002 sono da considerarsi abilitati per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia; b) i maestri in possesso del diploma di istituto magistrale(e relative sperimentazioni purchè corrispondenti) conseguito entro l'.s. 2001/2002 sono da considerarsi abilitati sia per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia che per l'insegnamento nella scuola primaria.

4. Nel parere, accolto nel DPR del 25.03.2014 nella sua interezza si riconosce il diritto dei maestri diplomati all'inserimento nella II fascia delle graduatorie di istituto(per la scuola dell'infanzia/ e/ o primaria a seconda del titolo conseguito) mentre si esclude , con ulteriori motivazioni, la possibilità di accogliere l'analoga richiesta di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento;
5. con il decreto ministeriale n.353/2014 è stato riconosciuto a tutti i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 di accedere alla seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto
6. IL d.m 235/2014 di aggiornamento delle Graduatorie ad esaurimento non consentiva l'inserimento nelle medesime di coloro i quali erano in possesso del titolo abilitante, cioè del diploma Magistrale impedendo illegittimamente alla ricorrente, docente abilitato di essere inserita nella terza fascia, o in subordine nella quarta fascia aggiuntiva alla terza delle graduatorie provinciali permanenti , ora ad

esaurimento, (fascia istituita con l'articolo 14, comma 2 ter della legge 24/2/2012 n.14 che ha consentito l'inserimento nella terza fascia aggiuntiva per tutti i docenti che avevano conseguito l'abilitazione dopo la trasformazione delle graduatorie da permanente ad esaurimento), cioè nelle graduatorie costituite ai sensi dell'art.401 del Dlgs n.297/1994 riservate ai docenti muniti di abilitazione e utilizzate per l'assunzione a tempo indeterminato in ragione del cinquanta per cento dei posti autorizzati annualmente dal ministero, valide per l'assunzione a tempo indeterminato nel triennio 2014-2017;

7. che la ricorrente in possesso del titolo abilitante conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002 al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento era già in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014 a seguito della pronuncia del Consiglio di stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali. Inoltre l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento non risulta contrastante con la legge 296/2006(legge che ha trasformato le graduatorie da permanenti ad esaurimento) che non pone, come condizione il previo esistente inserimento del docente nelle graduatorie permanenti, consentendo invece a tutti i docenti abilitati di poter presentare la domanda per poter essere iscritti nella graduatoria. Né vi è una norma che stabilisce la previa iscrizione

nelle graduatorie di circolo e di istituto per poter essere inseriti nelle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento. Né vi sono impedimenti di natura finanziaria per l'ingresso nelle predette graduatorie il cui sbocco è l'assunzione progressiva in ruolo. L'unica ragione per cui la sig.ra Di Capua non è inserita nelle citate graduatorie è da ravvisarsi nel fatto, che in precedenza, il Ministero non aveva riconosciuto il diploma magistrale come abilitante.

8. che il Ministero ha continuato ad ignorare la riconosciuta validità, come titolo abilitante, del diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002, in aperto contrasto con i provvedimenti adottati anche dopo la pubblicazione del citato DPR 25.3.2014 che ha riconosciuto la validità del titolo, e in particolare con il d.m. n.353/2014 che ha inserito i diplomati magistrali nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, ove possono accedere esclusivamente i docenti abilitati;

9. che il Ministero avrebbe dovuto nel momento in cui il DPR 25/03/2014 ha formalizzato il parere del Consiglio di Stato e ha riconosciuto il citato diploma come titolo abilitante a tutti gli effetti di legge concedere la possibilità alla ricorrente di presentare la domanda di inserimento nella predetta graduatoria, non appena il titolo è stato riconosciuto;

10. i criteri fissati dal d.m. 235/2014 nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 l'inserimento nelle graduatorie provinciali

permanenti ora ad esaurimento sono illegittimi e in tal modo hanno condannato la ricorrente ad una condizione di permanente precariato

11. da ultimo la sentenza del Consiglio di Stato n.1973/2015 (sulla falsariga sent. 2222/2015 del Consiglio di stato) ha annullato il decreto ministeriale n.235/2014 nella parte in cui ha impedito ai docenti in possesso del titolo abilitante di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 l'iscrizione nelle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento. Si rileva altresì che alle pronunce di annullamento di atti amministrativi a contenuto generale , si è da sempre osservato che alle stesse non si potesse riferire una mera efficacia inter partes della cosa giudicata giacchè l'eliminazione dal mondo del diritto dell'atto a contenuto generale dispiega immediatamente effetti erga omnes includendo anche i soggetti che non avessero partecipato al processo ma che fossero interessati dagli effetti dell'atto caducato.(Cass. Civ. n.2734/1998) .

12. a seguito di tale pronuncia altri Uffici scolastici, ad esempio quello della Regione Lombardia, hanno stabilito, in virtù della citata sentenza, l'inserimento nella graduatoria provinciale definitiva ad esaurimento a tutti i docenti che ne abbiano fatto richiesta

13. vi è la giurisdizione del giudice ordinario poiché da orientamenti giurisprudenziali unanimi e consolidati le procedure relative alla formazione dell'aggiornamento delle graduatorie permanenti del personale docente non sono configurate come procedure concorsuali e quindi non fanno parte della sfera di giurisdizione del giudice

amministrativo(Cass. Sez.Unite ord.16.12.2013 n.27991; Cass. Sez.UU n.19595/2012) .Inoltre l'art.11 del D.M. 235/2014 di aggiornamento delle graduatorie triennio 2014/2017 stabilisce che la giurisdizione in materia di graduatorie ad esaurimento è devoluta al Giudice Ordinario in funzione del Giudice del lavoro

14. che la docente Di Capua Maria Concetta ha presentato domanda all'Ufficio scolastico regione Campania –ambito territoriale di Napoli domanda di inserimento nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento GAE per la scuola dell'Infanzia AAAA e per la scuola primaria EEEE, ma senza alcun esito dall'invio della domanda avvenuta con racc.ta a/ r 01.10.2015.

15. Il mancato inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento ha comportato l'esclusione della ricorrente dai piani di assunzione in ruolo. Con la trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, la lettera c) dell'art.1 comma 605, della legge 296/2006, aveva previsto la definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009, per complessive 150.000 unità, al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico.

La ricorrente a causa dell'illegittimo comportamento del MIUR, è stata esclusa dalle assunzioni previste nel 2007, e si trova, ancora oggi, nella condizione di precariato.

Tale situazione si potrebbe nuovamente ripetere. La legge di stabilità 2015, infatti, ha già dato inizio con la legge n.107/2015 ad un piano

di assunzioni straordinario di oltre 100.000 docenti che si è effettuato nel periodo giugno-dicembre 2015. Tale piano di assunzioni straordinario ha riguardato esclusivamente i docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di merito del concorso, unici due canali di accesso ai ruoli in base a quanto stabilito dall'art.399 del D.LGS 297/1994.

La ricorrente quindi, non essendo al momento presente nelle graduatorie ad esaurimento, nonostante sia sussistente il suo diritto ad essere inserita nelle GAE anche in mancanza di un provvedimento dell'Ufficio scolastico Regionale, che ad oggi è rimasto in un illegittimo silenzio, ed essendo la fase denominata C) della legge sulla "riforma scolastica", la ricorrente è stata nuovamente esclusa da tale ultimo e definitivo piano di stabilizzazione dei docenti precari.

16. Tale domanda di inserimento è necessaria per la valutazione dei titoli posseduti dalla sig.ra Di Capua e di conseguenza al suo corretto inserimento nelle graduatorie e in ogni caso l'inserimento della docente comporterebbe il passaggio dalla II alla I fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto.

17. Va evidenziato che Il Governo con la legge approvata ha previsto e già attuato in parte per l'anno scolastico 2015-2016 ossia nel periodo giugno-dicembre 2015 assunzioni a tempo indeterminato per: " -i vincitori presenti nelle graduatorie del concorso pubblico dell'anno 2012 e gli iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della suddetta legge nelle graduatorie ad

esaurimento del personale docente: all'art.10, comma 4 dispone che alla copertura dei posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia a livello di ambito territoriale si provvede con le seguenti modalità: 1) assunzioni dei vincitori di concorso del 2012 nell'ambito della regione nella cui graduatoria di merito sono iscritti, nel limite del 50%; 2) assunzioni degli iscritti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento nell'ambito della provincia nella cui graduatoria sono iscritti nel limite del restante 50%; 3) assunzione dei restanti vincitori del concorso del 2012 nel limite dei posti eventualmente rimasti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia, al termine delle due fasi precedenti a livello nazionale; 4) assunzione dei restanti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento nel limite dei posti eventualmente rimasti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia al termine delle tre fasi precedenti a livello nazionale."

18. Inoltre la legge di riforma della scuola dispone che i soggetti interessati esprimono l'ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. I docenti quindi potranno scegliere di concorrere all'assunzione in tutti i 101 ambiti territoriali. Ciò significa che un docente con un punteggio basso da non garantire alcuna chance di assunzione nel proprio originario ambito territoriale potrà trovarsi in posizione utile per ottenere l'immissione in ruolo in uno o più ambiti

territoriali per i quali avrà espresso preferenza. Ma viene da sé che tale possibilità sarà ed è stata concessa soltanto ai docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento.

19. Inoltre con la Legge di riforma della scuola si è previsto che a decorrere dal 1 settembre 2015 le graduatorie ad esaurimento” perdono efficacia, se esaurite, per i gradi di istruzione della scuola dell’infanzia, ai fini dell’assunzione con contratti di qualsiasi tipo e durata impedendole di partecipare al piano straordinario di immissione in ruolo previsto dal Governo;

20. la ricorrente quindi non ha la possibilità di attendere l’apertura della prossima fase di aggiornamento delle Graduatorie ad esaurimento, inizialmente prevista per l’anno 2017, per richiedere l’inserimento nelle stesse, in quanto a quella data le suddette graduatorie potrebbero non essere più attive, con conseguente grave nocumento alle possibilità lavorative della scrivente oltre a non poter partecipare al piano straordinario di immissione in ruolo previsto dal Governo.

tanto premesso e considerato, l’avv. Mariangela Maietta, nella indicata qualità

CHIEDE

Al sig. Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, contrariis reiectis, in accoglimento del presente ricorso, previa fissazione di udienza per la comparizione delle parti così disporre:

- voglia, previa disapplicazione del DM 235/2014 stabilire il diritto della sig.ra Di Capua Maria Concetta accertare e

dichiarare per i motivi suesposti, il diritto della sig.ra Di Capua Maria Concetta alla presentazione della domanda di inserimento nella graduatoria ad esaurimento definitive dell'Ambito territoriale di napoli, classe di consorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) valide per il triennio 2014/2017 e ad essere inserita nella graduatoria provinciale ad esaurimento 2014/2017 di terza fascia, classe di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) valide per l'assunzione a tempo indeterminato nel triennio 2014/2017

- accertato e dichiarato il diritto della ricorrente a tale inserimento ordinare al MIUR e alle amministrazioni convenute, di consentire la presentazione della domanda di inserimento della ricorrente nella III fascia della graduatorie ad esaurimento definitive dell'ambito territoriale di Napoli, classi di concorso Scuola dell'Infanzia(AAAA) e Scuola Primaria (EEEE)valide per gli anni scolastici 2014/2017 riattivando a tal fine le funzioni della piattaforma telematica "istanze on line", ovvero ritenendo utilmente prodotta la domanda con tutti i titoli e i servizi che saranno oggetto di valutazione da parte del MIUR in forma cartacea con inserimento della sig.ra Di Capua Maria Concetta nelle suddette GAE con decorrenza dall'approvazione delle graduatorie ad esaurimento per il triennio 2014/2017 o in

subordine dalla data di presentazione della domanda
giudiziale

- per l'effetto ordini al MIUR in persona del suo lrpt nonché all'ufficio scolastico Regionale per la Campania-Ambito territoriale di Napoli, in persona di lrpt di inserire la ricorrente nella graduatoria provinciale ad esaurimento ambito territoriale di Napoli 2014/2017 di terza fascia, classe di concorso scuola dell'Infanzia (AAAA), e Scuola Primaria (EEEE) e nella posizione che alla ricorrente sarà assegnata a seguito del punteggio attribuito e di adottare tutti i provvedimenti consequenziali
- con vittoria di spese, diritti e onorario da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistario
- In via istruttoria in caso di contestazione, si chiede disporsi informativa sulle circostanze di fatto indicate nel ricorso, con riserva di indicare informatori, se necessario

Istanza per la notifica ai sensi dell'art.151 cpc

Il sottoscritto avv.Mariangela Maietta

Premesso

1. che la ricorrente con il presente ricorso ha chiesto, previo accertamento del suo diritto, l'inserimento nelle vigenti graduatorie ad esaurimento per le classi di concorso AAAA e EEEE valide per il triennio 2014-2017;
2. al fine di una corretta instaurazione del contraddittorio il

ricorso deve essere notificato a tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento ossia a tutti i docenti potenzialmente contro interessati, ovvero a tutti i docenti che in virtù dell'inserimento della ricorrente nelle vigenti GAE per la classe di concorso AAAA, e per quella EEEE sarebbero scavalcati in graduatoria e per punteggio dalla ricorrente;

ritenuto che

1. la notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza sarebbe impossibile nei modi ordinari sia per l'elevato numero che per impossibilità di identificare i docenti;
2. ai sensi dell'art.150, comma primo, del codice di procedura civile: " Quando la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, il capo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede può autorizzare, su istanza della parte interessata e sentito il pubblico ministero, la notificazione per pubblici proclami"
3. che la tradizionale notifica per pubblici proclami sulla Gazzetta Ufficiale sarebbe onerosa per la ricorrente
4. che l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della IV sezione del Consiglio di Stato 19.02.1999 n.106"... Non pare possa

ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino-potenziale convenuto in un giudizio-di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta Ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato...”

5. che l’On.le Giudice adito può ai sensi dell’art.151 cpc autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compreso quello dell’invio telematico
6. che la giustizia amministrativa ha disposto varie volte la pubblicazione del ricorso e decreto sul sito internet del ramo di amministrazione interessato;
7. che il MIUR ha un sito per le vertenze collettive al fine di consentire la pubblicità del ricorso (https://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_1 2;

Tutto ciò premesso il sottoscritto procuratore fa istanza affinché l’adito Tribunale voglia autorizzare la notificazione ex art.151 cpc a mezzo telematico, mediante la pubblicazione del ricorso e decreto sul sito internet del MIUR

L’Avv.Mariangela Maietta dichiara ai sensi dell’art.152 disp.di att.cpc, così come modificato dall’art.38 della Legge n. 111 del 2011 che il valore della prestazione dedotta in giudizio è indeterminato. Dichiarà altresì che vi è esenzione dal pagamento del contributo unificato in quanto il reddito della

ricorrente non supera l'importo di € 34.585,23 previsto per legge come da autocertificazione allegata al presente.

Avv. Mariangela Maietta

In via istruttoria si chiede ai sensi degli artt. 210 e/o 213 cpc ordinarsi al MIUR di produrre in giudizio tutta la documentazione relativa al caso de quo ed ogni altro documento utile ai fini della decisione del presente giudizio.

Si allega: copia diploma di Istituto Magistrale; copia lettera a/ r di richiesta di inserimento nelle GAE del 01.10.2015;; D.M.235/2014;D.M. 353/2014; sentenza del Tribunale di pordenone del 02.11.2015;sentenza del consiglio di Stato n.1973/2015; DPR del 25/03/2014 con allegato parere del Consiglio di Stato n.4929/2012; Sentenza n.2222/2015 del Consiglio di stato; Dichiarazione ex art.42, comma 11, legge 326/03 e art.37 Legge n.111/2011

Salvis juribus,

Aversa li

Avv. Mariangela Maietta



Sezione Lavoro e Previdenza

RG 4776/2016

IL GIUDICE

visti gli artt. 415, comma 2 e 416, comma 1 e 2 c.p.c. nel testo modificato dalla l.11/08/1973 n. 533,

Fissa

Con avviso che non si potrà tener conto di tutti quei documenti per i quali non vi sia prova certa di tempestiva produzione.

Autorizza la notifica ex art. 151 cpc mediante pubblicazione del ricorso e del decreto sul sito internet del MIur

Napoli, 07/03/2016

IL GIUDICE DESIGNATO

Dott. Paolo Scognamiglio

- 7 MAR. 2016



